



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 201/15/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE [OMISSIS] PER  
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I.**

**(PROC. SANZ. N. 95/DISP/2014)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", (di seguito *Regolamento sanzioni*), riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), del 9 maggio 2014, qui pervenuta con prot. 0025008 del 16 maggio 2014;

VISTI l'atto di contestazione n. 95/14/DISP del 25 novembre 2014 nei confronti dell'operatore postale [omissis] e le risultanze pre istruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegate, notificati tramite raccomandata AR/AG in data 5 dicembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell'Autorità che l'operatore postale [omissis], titolare della licenza individuale n. 748/2009, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE i contributi annuali per le verifiche e i controlli per un totale di € 879/00, di cui euro 290/00 per l'anno 2011, euro 290/00 per l'anno 2012, euro 299/00 per l'anno 2013. Nella segnalazione de qua, oltre a non essere indicata la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento, si riferisce che l'invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 27 marzo 2014.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione.

L'operatore in epigrafe risulta a seguito di visura camerale in attività. La competente Direzione dell'Autorità ha quindi avviato un procedimento sanzionatorio, nell'ambito del quale è stata contestata all'operatore postale la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del suddetto contributo annuale (contestazione n. 95/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l'altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, pari al doppio del minimo edittale, entro sessanta giorni dalla notifica

### **2. Deduzioni difensive**

L'operatore postale [omissis], [omissis], al quale era stata indicata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della l. 689/81, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dall'Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della contestazione, non ha trasmesso, né allo scadere del termine indicato, né

successivamente, alcuna memoria di difesa né altra documentazione, né ha richiesto l'audizione

### **3. Risultanze istruttorie**

L'operatore postale [omissis], a seguito di visura camerale, risulta in attività, ma il responsabile non ha inteso dare alcuna evidenza a questa Autorità in merito all'obbligo di contribuzione e all'eventuale versamento dell'importo dovuto.

### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato adempimento (pagamento del contributo per gli anni 2011, 2012 e 2013), alla luce del quale la violazione contestata è da considerarsi sussistente alla data del 5 dicembre 2014, data di notifica tramite raccomandata AR/AG dell'atto di contestazione suddetto.

Nel merito, non può escludersi la responsabilità dell'operatore postale per l'omesso pagamento del contributo per l'anno 2013.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 6, d. lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

#### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto della licenza individuale che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

#### **B. Opera svolta dall'agente**

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe non è intervenuto né ha dato conto dell'eventuale pagamento contestato. Va considerato che, stante la visura camerale, alla ditta individuale risulta un solo addetto alla data del 31 dicembre 2013.

#### **C. Personalità dell'agente**

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. Inoltre, si presume che l'operatore in argomento, per le sue ridotte dimensioni, non sia dotato di un'organizzazione interna di controllo idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'operatore in epigrafe è una ditta individuale con un solo addetto e che, presumibilmente, ha una modesta rilevanza economica.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno degli anni nei quali si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

#### **ACCERTA**

che l'operatore postale [omissis], con sede in via [omissis], ha violato l'art. 15 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261 e s.m.i., condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 comma 6 del medesimo decreto;

#### **ORDINA**

all'operatore postale [omissis], con sede in via [omissis], di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) quale sanzione amministrativa;

#### **INGIUNGE**

all'operatore postale [omissis], di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 201/15/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 201/15/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani